



Elezioni Europee 2019

ISTRUZIONI PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA



Elezioni europee 2019 - Come si vota in Italia

POCHE REGOLE MA IMPORTANTI

PREMESSA

Da alcuni anni con sentenze e richiami di legge alla disciplina che regola la materia elettorale, vige il principio del c.d. *"favor voti"*. Questo significa che il compito dei componenti del seggio e di conseguenza del rappresentante di lista, non è quello della ricerca ottusa del cosiddetto segno anomalo sulla scheda o della piccola imperfezione ma avere come stella polare la "volontà che l'elettore voleva esprimere" quando ha posto il segno e/o la preferenza sulla scheda.

Di conseguenza, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Naturalmente l'azione di difesa del voto non dovrà essere da parte del rappresentante di lista improntata alla faziosità. Non è pensabile chiedere la validità di un voto con caratteristiche poi non applicabile anche ad eventuali voti dubbi per altre liste.

La casistica in materia di interpretazione della **volontà dell'elettore** è vastissima e i casi contenuti in questo opuscolo o nel manuale de per lo scrutinio del Ministero degli interni non è assolutamente vincolante o esaustivo. Il Consiglio di Stato sull'argomento ha così riassunto questi principi:

Devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7635). La sussistenza di un segno di riconoscimento è un'eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (Consiglio di Stato - V Sezione, 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l'espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell'elettore (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 marzo 1995, n. 457)

Ecco perché ogni voto annullato alla nostra lista o quello assegnato ad altre liste che invece è a nostro parere palesemente nullo, DEVE ESSERE MESSO A VERBALE.

Qualunque scheda annullata dal Presidente di seggio se non viene messa a verbale tramite la volontà di verbalizzare da parte del nostro rappresentante di lista, NON POTRA' PIÙ ESSERE RECUPERATA.

Successivamente, invece, tutte le schede elettorali contestate saranno riesaminate presso l'ufficio centrale elettorale, dove sarà possibile quindi recuperare voti validi ingiustamente annullati.

Le urne saranno aperte domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23. Ai fini delle votazioni, l'Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V).

Recandovi al seggio riceverete una scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste siete iscritti:

- **grigio**, per l'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)
- **marrone**, per l'Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna)
- **rosso**, per l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
- **arancione**, per l'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
- **rosa**, per l'Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

*Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio, **un segno X sul contrassegno** corrispondente alla lista prescelta.*

È possibile (non obbligatorio) esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata.

Nel caso di espressione di due o tre preferenze almeno una di queste deve essere di “genere-sesso” diversa dalle altre.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

I rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai delegati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per ciascun seggio del comune.

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista nelle ELEZIONI EUROPEE basterà essere elettori di uno dei comuni della Circoscrizione per le elezioni europee. (Ad esempio è possibile che un elettore di Firenze possa svolgere le funzioni di rappresentante di lista a Roma). L'importante è che si sia elettori nell'ambito della stessa circoscrizione. **Questa opzione può risultare molto utile per coloro che, per ragioni di studio o di lavoro, risiedendo comunque nella stessa circoscrizione elettorale di voto, non possono tornare nel loro comune. In questo modo potranno invece votare nella sezione elettorale dove svolgono la funzione di rappresentante di lista.**

Come già detto quindi, chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale della Circoscrizione(europea).

L'atto di designazione del rappresentante di lista, deve essere presentato, entro la 12 del venerdì antecedente il voto al Segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio oppure può essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi al momento dell'insediamento dei seggi o in ultima istanza la mattina del voto “ma prima dell'inizio delle votazioni.

Tra i loro compiti, i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità.

I rappresentanti di lista hanno la facoltà di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio (e far mettere a verbale dal segretario) eventuali indebite interferenze al regolare svolgimento della votazione (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti) o eventuali azioni che possono inficiare la serenità dei componenti del seggio e degli elettori.

I rappresentanti di lista possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

DA TENERE PRESENTE CHE:

- 1) **È opportuno** far verbalizzare eventuali violazioni o contestazioni, contestualmente all'avvenimento. Rimandare nel tempo potrebbe sminuirne il significato.
- 2) **Nessun rappresentante** di lista è autorizzato a toccare le schede e il materiale elettorale presente nel seggio e quindi occorre controllare che anche quelli degli altri partiti rispettino questa norma.
- 3) **In nessun modo** si può recare intralcio alle operazioni di voto posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto.
- 4) **I rappresentanti di lista** sono autorizzati a portare, solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza, un bracciale o altro distintivo con sopra riprodotto il contrassegno della lista del partito per le elezioni europee, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. E' ovviamente opportuno che i nostri rappresentanti di lista portino sempre ed in evidenza il simbolo.

I rappresentanti di lista hanno il dovere di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (art.9, comma2, L.212/56) e anche di segnalare al presidente, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale, affinché provveda ad allontanarli. Inoltre è opportuno utilizzare le pause dal seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, E' superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio sia nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e senso di responsabilità.

Avvertire senza indugio gli agenti di polizia quando si assiste al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici quali, ad esempio, ogni forma di propaganda o costrizione dell'elettore.

IMPORTANTE!

Nei provvedimenti del 12/2/2004 e del 7/9/2005 adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, sono stati recepiti, in materia di propaganda elettorale, i principi del D.L.196/2003, nel rispetto del diritto di riser-

vatezza e di libertà del principio costituzionale sulla libertà e per la segretezza del voto.

Risulta per questo oggi illegittima la compilazione, da parte dei rappresentanti di lista o di chiunque, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato. E' tuttavia consentito consultare gli elenchi senza però prendere appunti.

Si ricorda che nelle consultazioni elettorali, in base al D.L. n.49 del 1/4/2008 è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare.

I rappresentanti di lista, qualora ne facciano richiesta, possono assistere alle operazioni di raccolta dei voti del seggio speciale (art.9, 4° comma, legge n.136/76), o dell'Ufficio distaccato di sezione (art.53, 1° comma del T.U. 361/57) o dello stesso seggio incaricato alla raccolta del voto a domicilio (art.1 del D.L. n.1/06, convertito in legge n. 22/06 e modificato all'art.1 dalla legge n.46/09).

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio si costituisce alle ore 15,00 di sabato 25 maggio. Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente provvede a sostituirli scegliendo tra gli elettori presenti. Non possono sostituire gli scrutatori assenti i rappresentanti dei partiti.

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI

La prima operazione da compiere è l'autenticazione delle schede elettorali. È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio.

Il presidente estrae a sorte il numero progressivo d'ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati.

Aprire quindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime il bollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cas-

setta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste.

Durante le operazioni nessuno può allontanarsi dalla sala. Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 07.00 di domenica 26 maggio.

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, siano presenti fin dall'inizio delle operazioni.

LE OPERAZIONI DI VOTO

Alle ore 07,00 di domenica 26 maggio si ricostituisce il seggio elettorale.

Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto, che proseguiranno fino alle ore 23,00. Si vota SOLO DOMENICA 26 maggio dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Per essere ammessi alla votazione ciascun elettore e ciascun elettrice deve mostrare la tessera elettorale personale, chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera può recarsi all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato.

Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice. L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità od altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.
- per attestazione di uno dei membri del seggio.
- per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, e cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento d'identificazione.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche: le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite

di fotografia e convalidate da un Comando militare. Le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia. Nel caso in cui l'elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documento dell'elettore che ha effettuato il riconoscimento.

Non sono validi i documenti senza fotografia.

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta.

Dopo aver votato l'elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

- Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.
- Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore.
- Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata.

ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto, e solo loro, possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali soltanto "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità".

L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta; in ogni caso deve essere elettore del Comune. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta.

E' obbligatoria la registrazione del verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto: ore 23,00 di domenica 26 maggio. In caso di elezioni concomitanti, vengono prima scrutinate le schede per l'elezioni europee.

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggio delle schede votate.

Occorre, infatti, verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero di elettori che hanno votato così come risulta dai registri di seggio. Bisogna poi contare le schede non votate, ed anche queste devono corrispondere esattamente al numero di elettori che non si è presentato ai seggi. Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corrispondono, devono essere immediatamente conservate e sigillate. È bene che i rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase: eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio “votando” schede non utilizzate.

Conclusa questa operazione uno scrutatore estrae dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce l'espressione di voto. Il presidente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti.

Questo ultimo proclama ad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nella cassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto **deve essere immediatamente timbrata sul retro.**

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

CRITERI GENERALI PER LO SCRUTINIO

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.

Tratti di matita strani, segni particolari o la preferenza indicato attraverso i numeri anziché il cognome del candidato sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

Ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.


È bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata “non esiste”. Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica.

Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati.

Per questa ragione bisogna far mettere a verbale ogni contestazione.

ESEMPIO 1



**È STATO POSTO IL SEGNO SOLO
SUL SIMBOLO
VOTO VALIDO
IL VOTO VIENE ATTRIBUITO
SOLO ALLA LISTA**

ESEMPIO 2

**SE SI ESPRIME PIÙ DI UNA PREFERENZA,
ALMENO UNA DEVE ESSERE DI GENERE/SESSO DIVERSO**

Mario Rossi
Paolo Bianchi
Lucia Verdi

FRATELLI d'ITALIA

FAC SIMILE

**LA VOLONTÀ DELL'ELETTORE È CHIARA,
VOTO VALIDO
VANNO ATTRIBUITI SIA IL VOTO DI LISTA
CHE LE PREFERENZE. NEL CASO DI
ESPRESSIONE DI DUE O TRE PREFERENZE
RIFERITE AD UN SOLO GENERE-SESSO,
SI RITERRÀ VALIDA SOLO LA PRIMA.**

ESEMPIO 3

**CROCE SUL SIMBOLO E COGNOME NON PRESENTE IN
LISTA O CANDIDATO DI ALTRA LISTA**

Luigi Gialli


FAC SIMILE

**L'ELETTORE HA CHIARAMENTE ESPRESSO LA SUA
PREFERENZA PER LA LISTA ED HA COMMESSO
ERRORE NELLA INDICAZIONE DELLA PREFERENZA:**

VOTO VALIDO

**VA ATTRIBUITO IL VOTO DI LISTA E NON QUELLO DI
PREFERENZA. IN CASO DI DECISIONE DIVERSA DA PARTE
DEL PRESIDENTE DI SEGGIO
CONTESTARE TALE DECISIONE E CHIEDERNE
LA VERBALIZZAZIONE**


ESEMPIO 4

<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Luigi Gialli</div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
---	---	---

FAC SIMILE

NESSUNA CROCE
E COGNOME NON PRESENTE IN LISTA
VOTO NULLO

ESEMPIO 5

<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>Mario Rossi</div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div>FAC SIMILE</div>
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	

NESSUNA CROCE
E COGNOME PRESENTE IN LISTA
VOTO VALIDO PER LA LISTA
E PER I/IL CANDIDATI/O

ESEMPIO 6

FRATELLI
d'ITALIA

1
2

FAC SIMILE

SCHEDA CON NUMERI PER LE PREFERENZE
I NUMERI SONO SEGNI DI RICONOSCIMENTO
LA SCHEDA È NULLA

ESEMPIO 7

Diagram illustrating a ballot paper layout with three columns of voting options. Each column contains five rows, each with a circle and three lines for writing. A pencil is shown marking the first circle in the first column with an 'X'. The second circle in the first column is also marked with an 'X'. The third circle in the first column is marked with a cross and the text "FRATELLI d'ITALIA" and "Giorgia Meloni". A diagonal banner in the bottom right corner reads "FAC SIMILE".

**L'ELETTORE APPONE DUE CROCI
SU DUE SIMBOLI DIVERSI MA ACCANTO
AD UNO DEI DUE SCRIVE IL COGNOME
DI UN CANDIDATO DI QUELLA LISTA.
IL VOTO È VALIDO PER LA LISTA
ED È VALIDO IL VOTO DI PREFERENZA**



Difensori del voto
www.fratelli-italia.it